

IN BREVE n. 008-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DALLA CASSAZIONE

Comporto e indicazione dei giorni

Non vi può essere equiparazione tra il licenziamento disciplinare ed il licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto quest'ultimo è un recesso per giustificato motivo oggettivo e non una vera e propria contestazione disciplinare. Nella lettera, non è necessaria la descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale né, tanto meno, l'indicazione dei singoli giorni di assenza ma una più generica indicazione del periodo di comporto.

Corte di Cassazione - sentenza n. 1953 del 27 gennaio 2011

Licenziamenti collettivi e criterio di uscita

Nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale, al fine di ridurre il costo del lavoro, l'imprenditore può limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato; tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all'esito della procedura.

Corte di Cassazione - sentenza n. 1722 del 25 gennaio 2011

FISCO e RISCATTI DI LAUREA A FINI PREVIDENZIALI

I contributi versati facoltativamente per il riscatto di laurea a fini previdenziali sono deducibili o detraibili anche se sostenuti da un familiare purchè il beneficiario sia a carico.

Deducibili se versati alla gestione obbligatoria di appartenenza, **detraibili** nella misura del 19% se il familiare a carico che riscatta il corso legale di laurea, non ha ancora iniziata una attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria.

E' discutibile se l'iscrizione al Fondo generale Quota A, non derivando da una attività lavorativa ma considerato come una forma di solidarietà categoriale, possa creare incompatibilità.

Se i contributi sono pagati dai genitori per il figlio fiscalmente a carico, il beneficio fiscale compete senza limiti di importo ad entrambi i genitori nella proporzione in cui risulta sostenuta la spesa.

Deducibile

Viene abbattuto l'imponibile e incide l'aliquota marginale.

Detraibile

Va in sottrazione all'imposta e non influisce sull'ammontare dell'imponibile.

DLgs 184 articolo 2

5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato

all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso. **5-ter.** In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

LA RICONGIUNZIONE PREVIDENZIALE ORA E' ONEROSA

In base all'articolo 12 comma 12-septies la ricongiunzione all'Inps dei contributi versati all'Inpdap dal 1 luglio 2010 è onerosa.

L'ammontare viene calcolato in base ai criteri fissati dall'articolo 2 comma 3 e 5 del DLgs 184/1997.

Decreto Legislativo 184/1997 articolo 2

3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.

5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento e' quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e' attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

INPS - VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DOMICILIARE

L'Inps, con circolare n. 26 del 08 febbraio 2011, rilascia in produzione l'applicativo "Data Mining" ad uso dei centri medico legali, per l'individuazione di eventi di malattia da sottoporre a visita di controllo. Attraverso l'uso quotidiano di questo strumento, la scelta dei soggetti da sottoporre a visita viene guidata da un "sistema informatico esperto" che garantisce oggettività, conservazione e riproducibilità delle azioni effettuate.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 26 dell' 8.02.2011 (documento 051)

PROFESSIONISTI OVER 65 e ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

I professionisti in pensione che continuano una attività libero professionale non debbono versare i contributi previdenziali nella gestione separata INPS, né alla propria Cassa se il regolamento della cassa di previdenza prevede la possibilità di non versare i contributi previdenziali dopo il pensionamento.

Una sentenza del tribunale di Aosta del 4 febbraio 2011 ha infatti annullato in quanto illegittima la cartella di pagamento notificata a un professionista (perito industriale - Eppi) che aveva proseguito la sua attività dopo i 65 anni.

INTERESSI DI MORA

Il ministro dell'Economia e delle Finanze con comunicazione sulla G.U.n. 31 dell'8 febbraio 2011 ha fissato per il 1° semestre 2011 gli interessi di mora nella misura dell'8% (tasso base 1 più maggiorazione di +7).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2011 NELLA GESTIONE SEPARATA INPS

Per gli iscritti alla gestione separata, per l'anno 2011, non vi è alcuna innovazione rispetto alle aliquote contributive vigenti nel 2010.

In particolare, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l'aliquota è pari a 26,72%, mentre per coloro che sono titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria detta aliquota è pari a 17%.

Il tetto massimo del reddito imponibile (articolo 2 comma 18 della legge 335/1995) per il 2011 è pari a euro 93.622,00.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 30 del 9.02.2011 (documento 052)

INPS - MODALITA' TRASMISSIONE CERTIFICATI MALATTIA

L'Inps, con messaggio n. 3161 del 08 febbraio 2011, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di funzionamento del flusso telematico di trasmissione dei certificati di malattia dei lavoratori, sia del settore privato sia di quello pubblico, da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale o con questo convenzionati.

Il flusso telematico si esplica nel modo seguente:

1. i medici certificatori, dipendenti o convenzionati con SSN, acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all'Inps;
2. i medici possono annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, utilizzando i servizi erogati dal SAC;
3. dopo l'invio all'Inps, il SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell'attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;
4. nei casi di collegamenti Internet difficoltosi, i medici certificatori in possesso del PIN rilasciato dalle Sedi Inps con lo stesso profilo assegnato per la certificazione dell'invalità civile, possono, tramite il numero verde 800180919 fruire dei servizi di acquisizione, annullamento, rettifica o consultazione di uno o più certificati di malattia;
5. l'Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall'Inpdap, individua, per l'intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l'attestato;
6. l'Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN. In alternativa il datore di lavoro può scegliere l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata;
7. l'Inps, mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell'Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l'attestato (accesso con codice fiscale e numero del certificato). In alternativa, il cittadino può scegliere l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata;
8. l'Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all'indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.
9. l'Inps fornisce assistenza, relativamente all'utilizzo dei propri servizi, ai lavoratori e ai datori di lavoro sia pubblici che privati tramite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail.
10. il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce assistenza ai medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, per eventuali anomalie o malfunzionamenti del flusso.

da Pianeta Lavoro e Tributi

INPS - RICORSI AMMINISTRATIVI PER VIA TELEMATICA

L'Inps con la circolare n. 32 del 10 febbraio 2011 rende noto che con riferimento ai ricorsi amministrativi da parte dei cittadini, è stata appositamente realizzata e rilasciata in produzione la procedura "Ricorsi On Line" (in breve "rio") disponibile nell'area dedicata ai servizi online del portale web dell'Istituto.

Nell'apposita sezione è disponibile anche il manuale di riferimento per l'applicazione che, ad ogni buon conto, viene allegato alla presente circolare.

Al fine di informare i potenziali interessati dell'innovazione introdotta, è comunque previsto un periodo transitorio di 60 giorni durante il quale saranno garantite le consuete modalità di presentazione dei ricorsi.

Per il povero cittadino una complicazione in più e ulteriori spese!

Perché i provvedimenti sono orientati a semplificare il lavoro dell'amministrativo complicando invece la vita all'utente?

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 32 del 10.02.2011 (documento 053)